
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Sentenza in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, giudizio iniziato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2011, appello introdotto con ricorso anziché con citazione

Va reiterato il principio a tenor del quale l'appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, in giudizi iniziati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso, e senza che sia possibile rimettere in termini l'appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento.

...omissis...

Con l'unico motivo la ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)" (così ricorso, pag. 3).

Adduce che "il fatto che la cancelleria abbia provveduto a notificare all'Amministrazione il ricorso in appello in data 02/08/2010, vale a dire successivamente al 6/6/2010, ultimo giorno utile per poter impugnare la sentenza, (...) non può andare a discapito della ricorrente la quale ha provveduto (...) a depositare l'atto in tempo utile, (...) in data 31/05/2010" (così ricorso, pagg. 4-5); che "le doglianze sollevate a tal proposito da controparte prima e dal Giudice del Tribunale poi, si rivelano del tutto infondate posto che parte avversa è comunque venuta a conoscenza dell'atto da parte del destinatario e lo prova il fatto che la stessa si è costituita nei termini di legge" (così ricorso, pag. 5).

Adduce inoltre che "la contestazione immediata svolge una funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del presunto trasgressore" (così ricorso, pag. 5); che, pertanto, "quando è possibile e non viene effettuata, tale omissione costituisce una violazione di legge (...) che rende illegittimi i successivi provvedimenti del procedimento amministrativo" (così ricorso, pagg. 5-6).

Il ricorso è infondato e va respinto.

E' ben evidente che la statuizione impugnata è ancorata a due autonome rationes decidendi, ciascuna idonea, per suo conto, a sorreggere il dictum di seconde cure.

In relazione al primo profilo dell'unico motivo in cui è articolato il ricorso, profilo che investe la prima ratio decidendi, è sufficiente reiterare l'insegnamento di questo Giudice del diritto a tenor del quale l'appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, in giudizi iniziati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 (è il caso di specie), ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso, e senza che sia possibile rimettere in termini l'appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento (cfr. Cass. sez. un. 10.2.2014, n. 2907; cfr. Cass. sez. lav. 20.2.2012, n. 2430).

Alla luce del riferito insegnamento la sentenza impugnata è assolutamente ineccepibile.

In relazione al secondo profilo dell'unico motivo di ricorso, profilo che investe la seconda ratio decidendi, è sufficiente puntualizzare che, qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della potestas iudicandi sul relativo merito, proceda poi comunque all'esame di quest'ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta ad abundantiam, su tale ultimo aspetto (cfr. Cass. sez. un. 30.10.2013, n. 24469; cfr. Cass. 14.2.2012, n. 2108).

In ogni caso si rimarca quanto segue.

In primo luogo, che, in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante autovelox, l'omissione della contestazione immediata è direttamente consentita dal D.Lgs. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, comma 4, convertito dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, sicchè, al fine di garantire il diritto di difesa dell'autore dell'infrazione, basta che nel verbale di contestazione vengano richiamati gli estremi del decreto prefettizio (di cui non è necessaria l'allegazione) autorizzativo della contestazione differita, potendo il destinatario del verbale ottenere ogni utile informazione con l'esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa garantito dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 22 (cfr. Cass. (ord.) 13.1.2015, n. 331).

In secondo luogo, che il tribunale di Chieti ha esaustivamente e congruamente esplicitato - siccome in precedenza si è testualmente riferito - le ragioni concrete che nella fattispecie hanno impedito l'immediata contestazione dell'infrazione amministrativa.

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del grado di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 giugno 2015.